

## PATRIZIA MERATI

### *Prima dell'originale. Due esempi di scritture preparatorie per documentazione pontificia del XII secolo nell'archivio del monastero di Pogliola.*

[A stampa in *All'ombra dei signori di Morozzo: esperienze riformate ai piedi delle Marittime (XI-XV secolo)*. Atti del Convegno: San Biagio Mondovì - Rocca de' Baldi - Mondovì, 3-5 novembre 2000, a cura di R. Comba e G. G. Merlo, Cuneo 2003, pp. 405-421. Distribuito in formato digitale da 'Scrineum'].

E' indubbia l'importanza che ha rivestito per gli studi storici la possibilità di disporre degli ampi e dettagliati repertori di documentazione pontificia approntati fra la fine del secolo XIX e l'inizio del XX ad opera di personaggi quali lo Jaffé e il Kehr, affiancati da numerosi collaboratori e continuatori<sup>1</sup>. Pur avendo raggiunto risultati notevolissimi, è fatale che lavori dagli orizzonti così vasti siano suscettibili di sempre nuove integrazioni, sia nella forma di segnalazioni del reperimento di altri testimoni di atti già citati, sia in quella dell'edizione di documenti di cui nei suddetti volumi non si trova menzione. Spesso queste comunicazioni, mirate appunto a rendere nota la scoperta di un singolo pezzo, hanno come caratteristica il fatto di essere relativamente isolate, mentre più raramente sono state presentate ricerche più organiche e dedicate ad un numero di atti piuttosto consistente<sup>2</sup>.

Parallelamente, sono stati condotti studi sulla produzione dei documenti da parte delle varie cancellerie, in cui sono state evidenziate, basandosi sull'analisi di atti "anomali", la rilevanza e l'incidenza dell'intervento del destinatario, il quale si manifesta ora nella redazione di una minuta sulla quale il personale competente si possa basare per la stesura dell'originale, ora addirittura nella vera e propria confezione dell'atto, affidato ai funzionari solo per le procedure di validazione<sup>3</sup>. Si rivela quindi utile tener conto anche di

<sup>1</sup> P. JAFFÉ..., *Regesta pontificum Romanorum ab condita Ecclesia ad annum post Christum natum MCXCVIII*, Lipsiae 1888; cui ha fatto seguito, per un arco temporale più recente, A. POTTHAST, *Regesta pontificum Romanorum inde ab a. post Christum natum MCXCVIII ad a. MCCCIV*, Graz 1957. Per quanto riguarda le numerose opere del Kehr, basti qui il riferimento a quelle dedicate all'Italia P. F. KEHR, *Italia pontificia sive repertorium privilegiorum et litterarum...*, Berolini 1906-1935, e i vari saggi raccolti in ID., *Papsturkunden in Italien. Reiseberichte zur Italia pontificia*, Città del Vaticano 1977. Sulla biografia e l'opera del Kehr, si vedano W. HOLTSMANN, *Paolo Kehr e le ricerche archivistiche per l'Italia pontificia*, in *Miscellanea archivistica Angelo Mercati*, Città del Vaticano 1952, pp. 43-49; e gli studi contenuti in *Paul F. Kehr. Zugänge und Beiträge zu seinem Wirken und zu seiner Biographie. Veranstaltung zum 60. Geburtstag von Arnold Esch am 20. Mai 1996* a cura di R. Elze e H. Fuhrmann, Rom 1996.

Vorrei qui cogliere l'occasione per ringraziare i professori Ettore Cau e Raffaello Volpini per aver letto il dattiloscritto e avermi comunicato le loro impressioni, fornendomi utili consigli e spunti preziosi per la stesura definitiva di questo saggio.

<sup>2</sup> Si menzioneranno qui solo alcuni saggi che, sia per la quantità del materiale proposto, sia per il carattere di progettualità che dimostrano, si presentano come particolarmente rappresentativi: F. BARTOLONI, *Additiones Kehrianae*, in «*Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken*», 34 (1954), pp. 31-64; R. VOLPINI, *Additiones Kehrianae (I)*, in «*Rivista di storia della Chiesa in Italia*», XXII (1968), pp. 313-424; ID., *Additiones Kehrianae (II)*, in «*Rivista di storia della Chiesa in Italia*», XXIII (1969), pp. 313-360.

<sup>3</sup> Per una recente ricerca riguardante la documentazione di cancellerie signorili e comunali in area piemontese, si rimanda a E. CAU, *Il ruolo del destinatario nella confezione del documento "semipubblico". Riflessioni su alcune pergamene di Lucedio del secolo XII*, in *L'abbazia di Lucedio e l'ordine cistercense nell'Italia occidentale nei secoli XII e XIII. Atti del terzo Congresso storico vercellese (Vercelli, Salone Dugentesco, 24-26 ottobre 1997)*, Vercelli 1999, pp. 69-95. L'intervento dei destinatari nella produzione documentaria della cancelleria imperiale è attestato fin dall'età carolingia, come esposto in G. TESSIER, *Originaux et pseudo-originaux carolingiens du chartrier de Saint-Denis*, in «*Bibliothèque de l'École des Chartes*», CVI (1945-1946), pp. 35-69. Per quanto

questa prassi nell'interpretazione delle fonti documentarie, non limitandosi a considerare quanto ci è stato tramandato, ma supponendo l'esistenza di rapporti, di intensità variabile a seconda dei casi, fra l'autore e l'ente destinato a ricevere l'atto; rapporti che hanno lasciato tracce irregolari, motivate non da una loro reale sporadicità, ma dalle scarse possibilità di trasmissione delle scritture preparatorie<sup>4</sup>.

Il ritrovamento sul mercato antiquario e la conseguente acquisizione di una parte consistente della documentazione del monastero cistercense femminile di S. Maria di Pogliola, presso Mondovì, ha messo a disposizione degli studiosi una fonte ricca di dati e spunti per sviluppare le ricerche in molteplici direzioni<sup>5</sup>. L'archivio monastico, sicuramente ancora integro nel 1788<sup>6</sup>, probabilmente venne smembrato in epoca napoleonica in seguito alla soppressione degli enti ecclesiastici ed alla nazionalizzazione dei loro beni. Come corollario della vendita di questi ultimi, passarono di proprietà anche i titoli patrimoniali concernenti gli immobili alienati: sembra essere stata questa la causa della dispersione delle carte pogliolesi<sup>7</sup>.

Nel nucleo di atti recentemente recuperati sono compresi anche due testi di difficile definizione, che si potrebbero presentare ad un esame sommario come copie semplici di documenti emanati da Celestino III, ma le cui caratteristiche non riescono ad essere convincenti. Tuttavia, proprio a motivo della loro storia travagliata, che li ha resi irreperibili per un lungo periodo di tempo, l'attenzione degli studiosi non si è soffermata su di essi<sup>8</sup>. E' pertanto opportuno analizzarli dettagliatamente, alla luce di quanto esposto sopra, per cercare di proporre spiegazioni più saldamente fondate.

### 1. La forma dei documenti

I due documenti che recano nell'*inscriptio* il nome di papa Celestino sono da attribuirsi alla stessa mano e si trovavano in origine sulla stessa pergamena, che successivamente è stata divisa. Si può escludere che su di essa ce ne fossero anche altri, per lo meno in posizione mediana fra questi due, grazie alla perfetta corrispondenza dei margini del taglio. Entrambi gli atti risultano mancanti dell'escatocollo; infatti si fermano alla fine del *tenor*, lasciando poi uno spazio in bianco.

riguarda gli atti pontifici, si veda il caso di quello definito "minuta" da W. KURZE, *Minute nel fondo del monastero di S. Salvatore al Monte Amiata. Annotazioni critiche sulla tradizione del privilegio di Celestino II del 23 febbraio 1144 (CDA 344)*, in «Rivista di storia della Chiesa in Italia», LI (1997), pp. 451-462.

<sup>4</sup> Invita a considerare le modalità di trasmissione delle fonti come elemento integrante della loro interpretazione, in modo da sottoporre ad un vaglio critico i dati da esse forniti A. ESCH, *Überlieferungs-Chance und Überlieferungs-Zufall als methodisches Problem des Historikers*, in «Historische Zeitschrift», 240 (1985), pp. 529-570.

<sup>5</sup> I. SOFFIETTI, *Il ritrovamento di documenti provenienti dall'archivio di un monastero piemontese ai tempi del pontefice Alessandro III*, in «Rivista di storia del diritto italiano», LVI (1983), pp. 295-300.

<sup>6</sup> Lo dimostrano i numerosi riferimenti ai documenti e le trascrizioni presenti nell'opera di P. NALLINO, *Il corso del fiume Pesio...*, Mondovì 1788.

<sup>7</sup> I. RICCI MASSABÒ, *La dispersione degli archivi monastici: il caso di S. Maria di Pogliola*, in *Dal Piemonte all'Europa: esperienze monastiche nella società medievale*, Torino 1988, p. 564. In generale, sulle soppressioni e le loro conseguenze, cfr. P. NOTARIO, *La vendita dei beni nazionali in Piemonte nel periodo napoleonico (1800-1814)*, Milano 1980.

<sup>8</sup> Basti pensare che non vengono nemmeno menzionati nel grande repertorio di KEHR, *Italia pontificia* cit., VI/2, Berolini 1914.

Il primo<sup>9</sup> si presenta nella forma del privilegio solenne, rivolto alla priora Petronilla ed alle monache di Pogliola, e si apre con un'arenga usata molto frequentemente, ossia quella che comincia con le parole "Religiosam vitam eligentibus". Essa viene genericamente utilizzata per gli atti indirizzati agli ecclesiastici, senza distinzioni di appartenenza ad un ordine piuttosto che ad un altro<sup>10</sup>. Seguono, secondo un modello consueto per la documentazione diretta a membri dell'ordine di Cîteaux<sup>11</sup>, la clausola di regolarità, ove vengono menzionati l'*ordo* e l'*institutio* del destinatario<sup>12</sup>, le garanzie riguardanti la dotazione patrimoniale succintamente descritta, l'esenzione dalle decime, la facoltà di accogliere le persone che vogliono convertirsi e l'obbligo della stabilità per le professe; in merito a quest'ultimo argomento, si fornisce alla priora la possibilità di pronunciare una "sententiam regularem" nei confronti di quante abbandonino il cenobio. Vengono poi la proibizione a terzi di commettere alcuni reati all'interno dei possedimenti del monastero allo scopo di garantirne la tranquillità, il divieto per le religiose di prestare fideiussione e ricevere mutui e depositi senza il consenso del capitolo, a cui si aggiunge quello di alienare gli immobili, e la conferma delle *consuetudines* dell'ente. Si contempla infine la facoltà di produrre in giudizio le deposizioni delle monache. Tale concessione, secondo un formulario della Cancelleria apostolica, si trova nei privilegi per i Cistercensi, ma limitatamente al ramo maschile dell'ordine e con formulazione leggermente diversa: se per loro si adduce come motivazione la necessità di scongiurare il pericolo di un danno ai propri diritti per mancanza di testimoni<sup>13</sup>, nel caso qui in esame sembra si vogliano perseguire scopi eminentemente difensivi, poiché si desidera "propulsare violentiam et iusticiam vindicare".

Il secondo testo è invece strutturato secondo il modello delle *litterae* ed è indirizzato al vescovo di Asti, Nazario, e ai canonici della cattedrale della stessa città<sup>14</sup>. Dopo un preambolo che sottolinea come sia conveniente spiegare quanto non appare detto apertamente poiché accade spesso che l'integrità della verità venga intaccata dalla malizia degli uomini, in modo da non lasciare loro occasioni di esercitarla, la *narratio* tratteggia una situazione di conflitto: anche se il monastero di Pogliola, come tutti gli altri appartenenti all'ordine di Cîteaux, ha ottenuto dalla sede apostolica l'esenzione da qualsiasi decima, qualcuno ne richiede ugualmente il pagamento interpretando in maniera restrittiva il dettato del privilegio, intendendo l'immunità "de laboribus" limitata soltanto ai *novalia*. Si ordina pertanto che tali indebite esazioni vengano proibite, poiché non si può permettere che si contravvenga agli "instituta sedis apostolice (...), que obtinere debent inviolabilem firmitatem", dal momento che, se si fosse veramente voluto far riferimento solo ai terreni di recente messa a coltura, si sarebbe potuto utilizzare il termine adatto. Si fa qui riferimento ad una questione inserita in un contesto ben più vasto, che coinvolge tutto l'ordine cistercense dalla seconda metà del secolo XII fino all'inizio del successivo,

<sup>9</sup> Archivio di Stato di Torino, Materie ecclesiastiche, Monache diverse, Mondovì, Cistercensi di S. Maria di Pogliola (d'ora in avanti ASTo, *Pogliola*), marzo 6/2, numero 9b. L'atto è qui edito in appendice: ad essa si rimanda per qualsiasi altro riferimento.

<sup>10</sup> Cfr. diversi esempi di utilizzo in M. TANGL, *Die päpstlichen Kanzleiordnungen von 1200-1500*, Innsbruck 1894, pp. 229-241

<sup>11</sup> Cfr. *ibidem*, pp. 229-232.

<sup>12</sup> Sulla clausola di regolarità, cfr. J. DUBOIS, *Les ordres religieux au XII<sup>e</sup> siècle selon la curie romaine*, in «Revue Bénédictine», LXXVIII (1968), pp. 283-309

<sup>13</sup> TANGL, *Die päpstlichen Kanzleiordnungen* cit., p. 230.

<sup>14</sup> ASTo, *Pogliola*, marzo 6/2, numero 9a. L'atto è qui edito in appendice: ad essa si rimanda per qualsiasi altro riferimento.

trovando definitiva elaborazione in occasione del quarto concilio Lateranense<sup>15</sup>. L'oggetto del contendere è l'esenzione delle terre monastiche dalle esazioni decimali, e in particolare se tale immunità riguardi tutto il patrimonio fondiario delle abbazie o solamente i *novalia*<sup>16</sup>.

Dall'esame del contenuto dei due atti risulta evidente quale importanza essi rivestano nell'affermazione e nella difesa dei diritti del monastero, diritti che, come traspare soprattutto dal secondo, devono essere in più occasioni messi in discussione e contestati<sup>17</sup>. Sembra dunque poco probabile la scelta di procedere ad una stesura dei due testi come copie semplici, ossia in una forma che li priverebbe del loro valore probatorio in giudizio, e ancor più difficilmente motivabile appare la decisione di tralasciare l'intero escatocollo. Da un lato, quindi, si eliminerebbero gli elementi costituenti la corroborazione dell'antigrafo, dall'altro si eviterebbe di aggiungerne altri che assicurino almeno la conformità dell'*exemplum* ad esso. Pertanto, poiché l'ipotesi che definisce copie semplici i due testimoni pervenutici presenta tali incongruenze, può essere utile formularne un'altra, osservandoli da un punto di vista differente.

Invece di supporre che essi siano posteriori alla redazione dell'originale, è possibile ritenere che siano da collocarsi precedentemente ad essa. Rappresenterebbero, cioè, una sorta di scrittura preparatoria, una traccia, una stesura di "minute" approntate per iniziativa del monastero di Pogliola nell'intenzione di farle pervenire alla Cancelleria apostolica, allo scopo di fornire un modello per il privilegio e le *litterae* di cui si desidera l'emanazione<sup>18</sup>. Del resto, il ruolo giocato dal destinatario nella produzione della

<sup>15</sup> M. MACCARRONE, *Primato romano e monasteri dal principio del sec. XII ad Innocenzo III*, in ID., *Romana Ecclesia cathedra Petri*, a cura di P. Zerbi, R. Volpini, A. Galuzzi, Roma 1991, pp. 883-927 (già in *Istituzioni monastiche e istituzioni canonicali in Occidente (1123-1215). Atti della settima Settimana internazionale di studio (Mendola, 28 agosto-3 settembre 1977)*, Milano 1980). La questione viene definita al concilio Lateranense IV con la costituzione n° 55 "Ut de terris acquirendis, non obstantibus privilegiis, decimae dentur", edita in *Conciliorum oecumenicorum decreta*, a cura di G. Alberigo, G. A. Dossetti, P.-P. Joannou, C. Leonardi, P. Prodi, Bologna 1972, p. 260.

<sup>16</sup> In generale, sulla questione cfr. MACCARRONE, *Primato romano e monasteri* cit., pp. 883-885; J.-B. MAHN, *L'ordre cistercien et son gouvernement des origines au milieu du XIII<sup>e</sup> siècle*, Paris 1945, pp. 112-115; G. SCHREIBER, *Kurie und Kloster im 12. Jahrhundert. Studien zur Privilegierung, Verfassung und besonders zum Eigenkirchenwesen der vorfranziscanischen Orden vornehmlich auf Grund der Papsturkunden von Paschalis II. bis auf Lucius III. (1099-1181)*, I, Stuttgart 1910, pp. 27-63. Sul rapporto dell'ordine cistercense con i privilegi papali, cfr. F. PFURTSCHELLER, *Die Privilegierung des Zisterzienserordens im Rahmen der allgemeinen Schutz- und Exemptionsgeschichte vom Anfang bis zur Bulle 'Parvus Fons' (1265) : ein Überblick unter besonderer Berücksichtigung von Schreibers 'Kurie und Kloster im 12. Jahrhundert'*, Bern-Frankfurt 1972.

<sup>17</sup> Sulla situazione del monastero e sul suo coinvolgimento in numerose contese, cfr. P. GRILLO, *Pogliola nella competizione dei poteri (sec. XII-XIII)*, in *All'ombra dei signori di Morozzo* cit.

<sup>18</sup> Si può anche avanzare l'ipotesi che non si tratti di un semplice modello, ma dell'originale, che il destinatario avrebbe preparato ed avrebbe dovuto inviare alla Cancelleria pontificia per l'apposizione degli elementi contenuti nell'escatocollo. Tuttavia, ciò appare meno probabile, non solo perché in tal caso si sarebbe dovuto rinunciare ad una serie di caratteri estrinseci propri della documentazione solenne, quali per esempio le *litterae elongatae*, ma soprattutto perché lo spazio lasciato in bianco è troppo esiguo per poter contenere, almeno nel caso del privilegio, le sottoscrizioni del papa e dei cardinali, la rota, il *benevalete*, la *datatio* ed il sigillo. Se si considerano i testimoni come destinati ad essere presentati alla Cancelleria apostolica, si potrebbe anche rivalutare la loro interpretazione come copie semplici di atti di Celestino III di cui si intenda chiedere la rinnovazione, che per qualche motivo non è mai stata ottenuta, come risulta dall'esame della documentazione più tarda; l'ipotesi della trascrizione di due originali indirizzati al monastero di Pogliola non sembra però proporre una spiegazione per le evidenti sviste del copista, di cui si tratta in dettaglio più oltre (cfr. *infra*, paragrafo 2).

documentazione è stato evidenziato in alcuni studi riferiti sia ad ambiti diversi<sup>19</sup>, sia più propriamente agli atti pontifici<sup>20</sup>.

Un'interpretazione di questo genere permette di offrire una spiegazione ai dubbi precedentemente esposti. Potendosi considerare come un "non finito", il documento manca ovviamente di ogni mezzo di validazione. L'assenza dell'escatocollo, inoltre, è motivata dalla presenza in esso di dati che non possono essere conosciuti che nella Cancelleria, quali i nomi dei cardinali sottoscrittori o la data: si tratta quindi dell'unica parte che lo scrittore incaricato dal monastero di Pogliola non può redigere.

Ci si potrebbe però chiedere, una volta accettata come credibile la ricostruzione di questo meccanismo (preparazione di un testo a cura del cenobio piemontese, suo invio a Roma o, comunque, presso la Curia, stesura di un documento basato su di esso), come mai le scritture qui in esame siano state conservate nell'archivio monastico, mentre non vi si trovano gli originali. Una prima risposta a questa domanda potrebbe far riferimento alle traversie che le carte hanno vissuto nel corso del tempo e alle quali si è accennato più sopra: nel periodo in cui si sono perse le tracce di parte di esse si sarebbero potute verificare delle sottrazioni di materiale, che con maggiore probabilità avrebbero interessato quello più pregiato, ossia gli atti papali. Non ci sono però prove a sostegno di questa supposizione.

D'altro canto, si potrebbe anche pensare che, per qualche motivo a noi ignoto, la richiesta delle monache di Pogliola non abbia sortito l'effetto sperato e che i due documenti non siano mai stati prodotti dalla Cancelleria. Un indizio a favore di quest'ipotesi si può individuare nell'assenza di qualsiasi menzione di privilegi del predecessore Celestino III da parte di Innocenzo III, quando egli, nel 1198, da poco insediato, ne rilascia uno che *grosso modo* ricalca il tenore delle "minute" analizzate in questa sede<sup>21</sup>. Non deve poi stupire il fatto che esse abbiano trovato un posto all'interno del *tabularium* pogliolese, nonostante la loro invalidità giuridica, dal momento che è stato accertato che le istituzioni ecclesiastiche usano conservare tutti i documenti che hanno in qualche maniera gestito, anche quando essi abbiano perduto, o non abbiano mai avuto, il loro valore di prova<sup>22</sup>.

<sup>19</sup> Cfr. la bibliografia citata *supra*, n. 3.

<sup>20</sup> KURZE, *Minute nel fondo del monastero di S. Salvatore* cit.

<sup>21</sup> ASTO, *Pogliola*, mazzo 6/2, numero A4. Il documento è edito in appendice a P. MERATI, *Diplomi imperiali e bolle pontificie a favore delle monache di Pogliola*, in *All'ombra dei signori di Morozzo* cit.. Potrebbe interpretarsi in questo senso anche l'assenza di ogni accenno agli atti celestiniani nella già citata opera di NALLINO, *Il corso del fiume Pesio* cit., il cui autore poté vedere l'archivio del monastero prima degli smembramenti. Egli, procedendo nella sua narrazione in maniera annalistica, menziona per primo il privilegio di Innocenzo III (pp. 219-221), aggiungendo poi che "diversi altri sono i diplomi de' sommi pontefici concessi a questo monistero per privilegi, esenzioni di carichi, conferme d'abbadesse, e coadjutrici delle medesime, li quali tralascio, sembrandomi, che per tutti basti il diploma suddetto" (p. 221). Se l'autore avesse reperito i supposti originali delle bolle di Celestino, è ragionevole credere che avrebbe almeno dato notizia della loro esistenza, se non altro perché si sarebbe trattato dei documenti pontifici più antichi concessi al cenobio.

<sup>22</sup> CAU, *Il ruolo del destinatario* cit., pp. 91-92, sfrutta queste considerazioni come argomento a favore dell'ipotesi della produzione del documento da parte del destinatario. Per quanto riguarda la conservazione di atti non più validi, si vedano gli esempi di Brescia: *Le carte del monastero di San Pietro in Monte di Serle (Brescia). 1039-1200*, a cura di E. Barbieri ed E. Cau, Brescia 2000, numero 15 pp. 30-34, numero 52 pp. 99-101, e P. MERATI, *Le carte del monastero dei Ss. Cosma e Damiano di Brescia (secoli XII e XIII)*, tesi di dottorato, Università degli Studi di Genova, XIII ciclo, coord. D. Puncuh, numeri 19 e 256; di Pavia: *Le carte del monastero di San Pietro in Ciel d'Oro di Pavia, II (1165-1190)*, a cura di E. Barbieri, M. A. Casagrande Mazzoli, E. Cau, Pavia-Milano 1984, numero 71 pp. 118-120; di Verona: E. BARBIERI, *Il notariato veronese del secolo XII*, in *Le carte del Capitolo della Cattedrale di Verona, I, (1101-1151)*, a cura di E. Lanza, Roma 1998, pp. LXVIII-LXIX.

Per quanto riguarda la data di redazione, non si possono avere certezze, ma soltanto delimitare un arco temporale entro il quale può essere avvenuta la scrittura. Il primo elemento determinante si trae ovviamente dall'*intitulatio* ed è costituito dagli estremi cronologici del pontificato di Celestino III, ossia il 14 aprile 1191 e l'8 gennaio del 1198. La menzione della destinataria del privilegio, la priora Petronilla, che ricopre la carica dal 1190 al 1208<sup>23</sup>, non fornisce dati utili. Diversamente, quella, nelle *litterae*, del vescovo di Asti Nazario permette di restringere almeno un po' il campo delle possibilità di datazione: poiché egli è attestato a capo della diocesi piemontese dal 1192 al 1196<sup>24</sup>, è probabilmente entro questi termini che si deve collocare la produzione dei due testi conservati nell'archivio di Pogliola.

## 2. I modi di produzione delle scritture preparatorie

Una volta che si sia accettata come più probabile l'ipotesi testé formulata, si apre tutta una serie di interrogativi legati alla confezione materiale delle scritture preparatorie, a cui i dati che esse forniscono consentono di dare risposte talora certe, talora solo verosimili. In primo luogo, si sa con sicurezza che alla stesura dei testi hanno atteso due persone: la prima è stata incaricata della messa per iscritto, mentre la seconda ha proceduto alla correzione del testo, segnalando gli errori e ponendo in interlineo le diciture esatte<sup>25</sup>. E' molto difficile stabilire se la prima mano appartenga a un notaio o a un ecclesiastico; è addirittura impossibile, vista la scarsità quantitativa delle sue annotazioni, per la seconda.

E' ragionevole ritenere che sia il dettato del privilegio, sia quello delle *litterae* siano condotti su un modello, cioè su bolle esistenti *in loco*, al fine di ottenere un prodotto quanto più conforme possibile a quelli della Cancelleria apostolica. Infatti, esaminando i testi, non si colgono differenze rilevanti rispetto alla documentazione coeva dello stesso genere. La scelta di ispirarsi ad atti precedenti sarebbe provata anche dalla formulazione della missiva indirizzata al vescovo di Asti: essa, che inizia con le parole "Quia plerumque veritatis integritas", impiega infatti una struttura che non è mai utilizzata sotto il pontificato di Celestino III, contrariamente a quanto accade per i suoi predecessori, in particolare Urbano III<sup>26</sup>.

Si ha inoltre motivo di supporre che i documenti su cui basarsi siano provenuti da un monastero cistercense maschile. Sull'ordine non sembrano esserci dubbi, dal momento che nelle *litterae* si tratta una questione che coinvolge i monaci bianchi e le loro esenzioni, i quali, dunque, sono i più probabili possessori di un tale atto<sup>27</sup>. Per quanto riguarda

<sup>23</sup> La prima attestazione di Petronilla nelle vesti di priora del monastero di Pogliola è in un atto di compravendita datato 1190 maggio 3 (ASTo, Pogliola, mazzo 6/1), mentre l'ultima risale al 1208 ottobre 5 (ASTo, Pogliola, mazzo 6/2, numero 8c). Ha preceduto Petronilla nella stessa carica Anna, che guida il monastero dalla fondazione al 1188 (ASTo, Pogliola, mazzo 6/2, numero 2a, in data 1188 luglio 16). Cfr. L. CUTTIN, *Reclutamento e stili di vita delle monache di Pogliola*, in *All'ombra dei signori di Morozzo* cit.

<sup>24</sup> F. SAVIO, *Gli antichi vescovi d'Italia dalle origini al 1300 descritti per regioni. Il Piemonte*, Torino 1899, p. 152.

<sup>25</sup> Cfr. appendice, numero 1.

<sup>26</sup> Il repertorio di JAFFÈ..., *Regesta pontificum Romanorum* cit., contempla otto bolle di questo genere emanate da Urbano III (numeri 15687 p. 507, 15717 p. 508, 15762, 15764 e 15765 p. 512, 15796 p. 514, 15959 p. 524), una di Gregorio VIII (numero 16067 p. 532) e due di Clemente III (numeri 16215 p. 544, 16345 p. 552). Tutti gli atti si collocano cronologicamente nell'arco di due anni, fra 1186 e 1188.

<sup>27</sup> Cfr. MACCARRONE, *Primato romano e monasteri* cit., pp. 883-895. L'autore sottolinea (p. 885 n. 153) come una lettera che si esprime in termini molto simili a quella qui in esame (1175 maggio 12, Alessandro III agli arcivescovi di Reims e Rouen, edita in J. RAMACKERS, *Papsturkunden in Frankreich, 2, Normandie*, Göttingen 1937, n° 141, pp. 238-239) sia entrata a far parte del *corpus* legislativo ecclesiastico. Tuttavia, è da escludersi che il modello sia stato tratto da una compilazione canonistica, poiché la missiva è stata inserita nella

l'appartenenza del modello ad un cenobio di uomini, oltre alla menzione della facoltà di produrre in giudizio le deposizioni giurate delle monache - concessione, come si è detto, più tipica di un ambito maschile - appaiono rivelatori gli errori del copista e le correzioni del revisore. Si può infatti immaginare che il primo personaggio abbia il compito di vergare uno scritto il più possibile simile al modello, sostituendo però le parti che sarebbero risultate non veritiere: si tratta quindi di inserire i nomi propri e di volgere al femminile i termini attinenti alla comunità pogliolese e ai suoi membri. Accade però che costui abbia una distrazione e non ritocchi la frase del privilegio che recita "omnia integra conserventur eorum pro quorum gubernatione ac sustentatione concessa sunt usibus omnimodis profutura". Ciò però non sfugge alla rilettura del secondo, che nota l'incongruenza del genere dei due pronomi ed espunge in entrambi i casi la "o", aggiungendo la "a" in interlineo<sup>28</sup>. Ancor più significativo è un altro caso simile, che interessa la clausola di regolarità<sup>29</sup>. Il privilegio usato come modello doveva contenere la menzione dell'*institutio Cisterciensium fratrum*, norma di vita del monastero destinatario; il nostro copista, quasi d'istinto, ripete l'espressione, ma immediatamente percepisce una stonatura. Con ogni probabilità, deve aver osservato che la comunità di Pogliola non ospita *fratres*, ma *sorores*, ed è proprio con questa parola che sostituisce quella dapprima usata, dopo avere tentato di cancellarla spandendo l'inchiostro ancora fresco e creando così un alone, che lascia comunque intravedere traccia del vocabolo scritto precedentemente. Il problema sembrerebbe risolto, se non fosse che alla fine del XII secolo un'*institutio* per le monache cistercensi non esiste<sup>30</sup>. Di ciò si rende conto il correttore, il quale, comprendendo che la Cancelleria pontificia non avrebbe potuto produrre un documento contenente una tale terminologia, aggiunge nell'interlineo la parola originariamente impiegata.

Gli involontari errori di trascrizione hanno dunque permesso di stabilire la dipendenza delle scritture pogliolesi da atti indirizzati ad un monastero maschile del quale però si ignora l'identità. Se si considerano i cenobi di monaci bianchi situati nell'area circostante, la prima ipotesi a presentarsi è quella della provenienza dei modelli dall'abbazia di Staffarda. I legami della comunità femminile con tale ente sono infatti evidenti fin dalla fondazione, a cui presenza l'abate Anselmo, e, rimasti costanti per oltre un cinquantennio, sono definitivamente sanzionati da papa Innocenzo IV nel 1247, quando Pogliola viene sottoposta alla tutela staffardense<sup>31</sup>. Tuttavia, un esame della documentazione pervenutaci

raccolta di decretali stilata per iniziativa di papa Gregorio IX, in un periodo dunque successivo rispetto a quello della redazione dei nostri testi, che dev'essere contemporaneo al pontificato di Celestino III.

<sup>28</sup> Cfr. appendice, numero 1.

<sup>29</sup> Secondo lo schema del *privilegium Cisterciense* esposto in TANGL, *Die päpstlichen Kanzleiordnungen* cit., p. 229, la clausola di regolarità così recita: "In primis siquidem statuentes, ut ordo monasticus qui secundum Deum et beati Benedicti regulam atque institutionem Cisterciensium fratrum in eodem monasterio institutus esse dinoscitur perpetuis ibidem temporibus inviolabiliter observetur". Tale formula, nella sua espressione più generale, è esaminata da DUBOIS, *Les ordres religieux au XII<sup>e</sup> siècle* cit., pp. 283-309, con particolare riferimento all'ordine di Cîteaux alle pp. 293-295

<sup>30</sup> Lo studio più recente in materia è F. J. FELTEN, *Der Zisterzienserorden und die Frauen*, in *Weltverachtung und Dynamik*, a cura di H. Schwillus e A. Hölscher, Berlin 2000, in particolare alle pp. 34-42 e 69-84. La ricca bibliografia citata dall'autore nelle note, alla quale si rimanda per un inquadramento generale del tema, non prende in specifica considerazione alcune aree geografiche, fra cui l'Italia. Spesso, in assenza di disposizioni riservate alle comunità femminili, esse imitano le *consuetudines* maschili: sulla preoccupazione per una loro applicazione il più possibile unitaria ed uniforme, cfr. M. DE FONTETTE, *Les religieuses à l'âge classique du droit canon. Recherches sur les structures juridiques des branches féminines des ordres*, Parigi 1967, p. 42.

<sup>31</sup> Sui legami fra Pogliola e Staffarda, cfr. P. GRILLO, *Una tutela diversificata: i rapporti di Staffarda con i monasteri di Rifreddo, Pogliola, Rivalta Piemonte e Santa Maria di Sala*, in *L'abbazia di Staffarda e l'irradiazione*

non offre nessun elemento di prova al riguardo, dal momento che non sono reperibili atti simili la cui altezza cronologica ne renda plausibile l'uso da parte delle monache<sup>32</sup>. Un altro monastero cistercense geograficamente vicino è quello di Casanova. Fra le sue carte si possono effettivamente trovare un privilegio della forma "Religiosam vitam eligentibus"<sup>33</sup> e una missiva che contiene alcune delle espressioni delle *litterae* pogliolesi<sup>34</sup>. Proprio quest'ultimo documento, però, presenta differenze tali da dover supporre un notevole sforzo di elaborazione personale da parte del copista, non rientrando nella tipologia delle lettere "Quia plerumque veritatis integritas": il fatto sarebbe verosimile se quella conservata nell'archivio delle religiose si configurasse come un *unicum*, ma visto che, come si è detto, tale tipologia è usata in più occasioni dalla Cancelleria apostolica, è più ragionevole ritenere che sia stato appunto uno di questi prodotti il modello impiegato.

Ora, secondo i repertori della documentazione pontificia, solo due monasteri cistercensi italiani sono in possesso di atti simili: Chiaravalle e Morimondo, entrambi presso Milano<sup>35</sup>. Pur non avendo una perfetta identità di dettato, dal momento che questi ultimi hanno in più un breve accenno alle decisioni del III concilio Lateranense, che invece manca in quello di Pogliola<sup>36</sup>, si tratta tuttavia di testi che presentano fortissime somiglianze. Ciò detto, non esistono prove certe di contatti fra le grandi abbazie lombarde e il cenobio piemontese; contatti che comunque potrebbero essere stati mediati dall'episcopio astigiano, strettamente legato alla comunità femminile<sup>37</sup>, la presenza del cui titolare Guglielmo a Milano è attestata nel 1186, quando compare fra i testimoni di un diploma concesso da Federico I alle religiose<sup>38</sup>.

E' in effetti interessante notare come una prassi di produzione documentaria affine a quella esposta per interpretare le scritture pogliolesi sembra essere stata adottata anche dal

*cistercense nel Piemonte meridionale*, a cura di R. Comba e G. G. Merlo, Cuneo 1999, pp. 139-148; e ID., *Pogliola nella competizione dei poteri* cit.

<sup>32</sup> *Cartario della abazia di Staffarda*, a cura di F. Gabotto, G. Roberti, D. Chiattonne, Pinerolo 1901. Sulla documentazione rimasta inedita, cfr. P. MERATI, *Nuovi documenti per Staffarda (secoli XII-XIV)*, in *L'abbazia di Staffarda e l'irradiazione cistercense* cit., pp. 47-62.

<sup>33</sup> *Cartario della abazia di Casanova fino all'anno 1313*, a cura di A. Tallone, Pinerolo 1903, numero XCIV, pp. 86-88 (1189 marzo 23, Clemente III all'abbazia di Casanova).

<sup>34</sup> *Ibidem*, numero LV, pp. 53-55 (1180 aprile 3, Alessandro III all'arcivescovo di Milano e ai suoi suffraganei).

<sup>35</sup> JAFFÈ..., *Regesta pontificum Romanorum* cit., numero 15796 p. 514 (1186-1187 febbraio 24, Urbano III agli arcivescovi e vescovi), numero 16215 p. 544 (1188 aprile 21, Clemente III agli arcivescovi e vescovi), numero 16067 p. 532 (Gregorio VIII agli arcivescovi e vescovi). I primi due documenti riguardano il monastero di Chiaravalle, il terzo quello di Morimondo.

<sup>36</sup> Il documento conservato nell'archivio di Pogliola così recita: "Cum sororibus de Pololia sicut aliis omnibus Cisterciensis ordinis a patribus et predecessoribus nostris concessum sit, et a nobis ipsis postmodum confirmatum, ut de laboribus quos propriis manibus aut sumptibus excolunt nemini decimas solvere teneantur, quidam ab eis nichilominus contra indulgentiam sedis apostolice decimas exigere et extorquere presumunt"; mentre nelle *litterae* di Urbano III concernenti Chiaravalle (per fare un unico esempio, ma il rilievo vale per tutti i tre atti citati più sopra) si legge lo stesso brano, ma con un'aggiunta: "Cum fratribus Carevallis, sicut aliis omnibus Cisterciensis ordinis fratribus a patribus et predecessoribus nostris concessum sit, et a nobis ipsis postmodum confirmatum, ut de laboribus quos propriis manibus aut sumptibus excolunt nemini decimas solvere teneantur, quidam ab eis nichilominus post celebrationem Lateranensis concilii contra indulgentiam sedis apostolice decimas exigere et extorquere presumunt" (Archivio di Stato di Milano, *Archivio Diplomatico, Pergamene per fondi*, cart. 551, fasc. 1°, 1186-1187 febbraio 24, Urbano III ad arcivescovi e vescovi).

<sup>37</sup> Cfr. GRILLO, *Pogliola nella competizione dei poteri*, cit.

<sup>38</sup> Il diploma, datato 1186 maggio 17, è edito in *Monumenta Germaniae Historica. Diplomata regum et imperatorum Germaniae*, X/IV, *Friderici I. diplomata inde ab a. MCLXXXI. usque ad a. MCXC.*, Hannoverae 1990, n° 940, pp. 207-208, da una copia del XVIII secolo; l'originale è pubblicato in P. MERATI, *Diplomi imperiali e bolle pontificie* cit.



monastero di Chiaravalle. Fra le sue carte si trova infatti, oltre alle già citate *litterae* che hanno per *incipit* “Quia plerumque veritatis integritas”, anche un privilegio in forma “Religiosam vitam eligentibus”, rilasciato nel 1187 da papa Urbano III<sup>39</sup>. Non ci sarebbe di che stupirsi, visto che quest’ultimo modulo espressivo è uno dei più comuni, ma il fatto singolare è che i due testi vengono entrambi emanati a Verona, a pochi giorni di distanza l’uno dall’altro. Pare quindi molto probabile che siano stati richiesti contemporaneamente, proprio come sarebbe dovuto avvenire per il cenobio piemontese, forse anche in questo caso fornendo un testo preparatorio. Se così fosse, si dovrebbe forse pensare non solo e non tanto a una circolazione di modelli di documenti, quanto a una diffusione di una pratica di confezione degli stessi, magari peculiare dell’ordine cistercense, che prevede una significativa partecipazione del destinatario, in interazione con la Cancelleria apostolica.

\* \* \*

La riflessione sulla *traditio* dei due documenti papali dell’archivio del monastero di Pogliola fin qui condotta ha portato alla formulazione di molte supposizioni. Se infatti l’ipotesi della loro natura di scritture preparatorie per due atti che, per qualche motivo a noi ignoto, non sono mai stati prodotti appare la più vicina alla realtà, numerosi altri interrogativi che essi suscitano si devono accontentare di risposte probabili e congetturali, alle quali un approfondimento degli studi in materia potrà forse portare nuovi elementi. Un caso come quello qui preso in esame ribadisce comunque l’opportunità dell’invito di Ettore Cau a tenere in considerazione “il coinvolgimento del destinatario nella gestione delle scritture”<sup>40</sup> per quanto riguarda la documentazione “semipubblica” e sottolinea le possibilità di applicazione di tale categoria interpretativa anche a quella pontificia.

<sup>39</sup> Archivio di Stato di Milano, *Archivio Diplomatico, Pergamene per fondi*, cart. 551, fasc. 1°, 1187 marzo 4, Urbano III al monastero di Chiaravalle.

<sup>40</sup> CAU, *Il ruolo del destinatario* cit., p. 95.

Celestino <III> prende sotto la sua protezione il monastero di S. Maria di Pogliola.

*Scrittura preparatoria*, Archivio di Stato di Torino, Materie ecclesiastiche, Monache diverse, Mondovì, Cistercensi di S. Maria di Pogliola, mazzo 6/2, numero 9b [S]. Nel *verso*, di mano del secolo XV: "Privilegiis (...) de decimis". Altre annotazioni tarde.

La pergamena è in buono stato di conservazione e reca ancora visibile la rigatura a colore. Si notano i segni di una piegatura nel senso della scrittura e di tre nell'altro. Originariamente unita lungo il margine inferiore alla membrana del numero 2, è stata da essa separata mediante un taglio. Il nome del papa è vergato in lettere maiuscole ornate.

Celestinus servus servorum Dei dilectis P(etrone), priorisse monasterii Sancte Marie Poliole, eiusdem filiabus tam presentibus quam futuris regularem vitam professis. In perpetuum. Religiosam vitam eligentibus apostolicum convenit | adesse presidium ne forte cuiuslibet<sup>(a)</sup> temeritatis incursus aut eos a proposito revocet, aut robur, quod absit, sacre religionis infringat. Eapropter, dilecte in Domino filie, vestris iustis postulationibus clementer annuimus et prefatum monasterium Sancte Marie Poliole | in quo divino mancipate estis obsequio sub beati Petri et nostra protectione suscipimus et presenti scripti privilegio co(m)munimus. In primis siquidem statuentes ut ordo monasticus qui secundum Deum et beati Benedicti regulam atque institutionem | Cisterciensium fratrum<sup>(b)</sup> in eodem loco institutus esse dinoscitur perpetuis ibidem t(em)poribus inviolabiliter observetur. Preterea, quascumque possessiones quecumque bona idem monasterium in presentiarum iuste et canonice possidet aut in futurum concessione | pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium seu aliis iustis modis prestante Domino poterit adipisci, firma vobis vestrisque successoribus et illibata permaneant, in quibus hec propriis duximus exprimenda vocabulis: | locum ipsum in quo prefatum monasterium situm est cum omnibus pertinentiis suis, et suas omnes grangias cum pertinentiis suis, et novalia que emistis vel que emere iuste volueritis in Pololia. Sane laborum vestrorum quos propriis manibus | aut sumptibus colitis seu de nutrimentis animalium vestrorum decimas a vobis nullus extorquere presumat. Liceat quoque vobis mulieres e seculo fugientes liberas et absolutas ad conversionem recipere et eas in vestro monasterio sine contradictione aliqua | retinere. Prohibemus insuper ut nulla sororum vestrarum, post factam in loco vestro professionem, sine priorisse sue licencia, fas sit ab eodem discedere; discedentem vero absque co(m)muni litterarum caucione nullus audeat retinere; quod si quis forte eas | retinere presu(m)perit, liceat vobis in ipsas monachas vestras seu conversas sententiam regularem ex nostra auctoritate proferre. Paci quoque et tranquillitati vestre paterna sollicitudine providere volentes, auctoritate apostolica prohibemus ut infra | clausuras locorum seu grangiarum vestrarum nullus rapinam vel furtum co(m)mittere, ignem apponere, hominem capere vel interficere aliqua temeritate presumat. Inhibemus autem ne aliqua monacha vel conversa fideiubere pro aliquo seu mutuam | depositumve recipere sine priorisse vel capituli conscientia et permissione presumat; quod si fecerit, recursus ad monasterium vel res ipsius minime habeatur, nisi forte in utilitatem illius constiterit erogatum. Preterea licitum sit vobis in | causis vestris sorores vestras idoneas ad testificandum adducere atque ipsarum testimonio, si rectum fuerit, et propulsare violentiam et iusticiam vindicare. Interdicimus

etiam ne terras seu quodlibet beneficium ecclesie vestre collatum liceat alicui | personaliter dari sive alio modo alienari sine consensu tocius capituli aut maioris et sanioris partis. Si que vero donationes vel alienationes<sup>(c)</sup> aliter quam dictum est facte fuerunt eas irritas esse censemus. Antiquas | autem et rationabiles ac regulares monasterii vestri consuetudines hactenus observatas ratas<sup>(d)</sup> habemus et futuris t(em)poribus illibatas permanere sancimus. Decernimus ergo<sup>(e)</sup> ut nulli omnino hominum liceat | prefatum monasterium temere perturbare aut eius possessiones auferre vel ablatas retinere, minuere seu quibuslibet vexationibus fatigare, sed omnia integra conserventur earum<sup>(f)</sup> pro quarum<sup>(f)</sup> gubernatione | ac sustentatione concessa sunt usibus omnimodis profutura, salva sedis apostolice auctoritate. Si qua vero in futurum ecclesiastica secularisve persona hanc nostre constitutionis paginam sciens contra eam temere | venire presumpserit, secundo terciove co(m)monita nisi reatum suum digna satisfactione correxerit, potestatis honorisque sui dignitate careat reamque se divino iudicio de perpetrata iniquitate esse cognoscat | et a sacratissimo corpore aut sanguine Dei et domini redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat atque in extremo examine districte ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco sua iura servantibus sit pax | domini nostri Iesu Christi quatinus et hic fructum bone actionis percipiant et apud districtum iudicem premia eterne pacis inveniant. Amen.

(a) cui- su alone causato dallo spandimento dell'inchiostro di altre lettere precedenti. (b) fr(atr)um nell'interlineo, di altra mano, in luogo di sororu(m), a sua volta corr. su alone causato dallo spandimento dell'inchiostro del termine fr(atru)m (c) S alienationei (d) -s nell'interlineo, di altra mano. (e) ergo su rasura. (f) -a nell'interlineo, di altra mano, in luogo di o espunta.

## 2

### CELESTINI PAPE III LITTERE

Poiché è stato indebitamente richiesto il pagamento di alcune decime al monastero di S. Maria di Pogliola, nonostante l'esonazione concessa da precedenti privilegi apostolici, Celestino <III> ordina a Nazario, vescovo di Asti, e ai canonici della stessa città di impedire che ciò si verifichi nuovamente e di scomunicare i contravventori.

*Scrittura preparatoria*, Archivio di Stato di Torino, Materie ecclesiastiche, Monache diverse, Mondovì, Cistercensi di S. Maria di Pogliola, mazzo 6/2, numero 9a [S]. Nel *verso*, di mano del secolo XV: "[I]nstrumentum quod domine de monasterio Po[liole] | non tenentur solvere decimam". Annotazioni tarde.

La pergamena è in buono stato di conservazione e reca tracce di rigatura a colore. Si notano i segni di due piegature nel senso della scrittura e di quattro nell'altro. Al di sopra della prima riga si trova un foro. Originariamente unita lungo il margine inferiore alla membrana del numero 1, è stata da essa separata mediante un taglio. Inoltre, la perdita della prima lettera dell'annotazione sul *verso* è indice di una successiva rifilatura. Il nome del papa è vergato in lettere maiuscole ornate.

Celestinus episcopus servus servorum Dei venerabili fratri N(azario)<sup>1</sup> episcopo et dilectis filiis canonicis Astensibus, salutem et apostolicam benedictionem. Quia pleru(m)que veritatis integritas intelligentiam aut maliciam hominum depravatur, | non videtur incongruum si ea que non manifeste dicta videntur, ad omnem ambiguitatis scrupulum amovendum, evidentius exponantur et turbatoribus veritatis omnis auferatur contradictionis occasio quatinus ea que | dicta sunt nulla valeant obumbratione fuscari.

Accipimus autem quod, cum sororibus de Pololia sicut aliis omnibus Cisterciensis ordinis a patribus et predecessoribus nostris concessum sit, et a nobis ipsis postmodum confirmatum, ut de | laboribus quos propriis manibus aut sumptibus excolunt nemini decimas solvere teneantur, quidam ab eis nichilominus contra indulgentiam sedis apostolice decimas exigere et extorquere presumunt et, sinistra interpretatione apostolicorum | privilegiorum capitulum pervertentes, asserunt de novalibus debere intelligi ubi de laboribus est inscriptum. Quoniam igitur manifestum est omnibus qui recte sapiunt interpretationem huiusmodi perversam esse et intellectui sano contrariam, cum secundum | capitulum illud a solutione decimarum tam de terris illis quas deduxerunt vel deducunt ad cultum, quam etiam de terris cultis quas propriis manibus vel sumptibus excolunt sint penitus absoluti<sup>(a)</sup>, ne ullus contra eas<sup>(b)</sup> materiam habeat | malignandi vel quomodolibet ipsas contra iusticiam molestandi, per apostolica scripta vobis precipiendo mandamus quatinus omnibus qui vestre sunt potestati auctoritate nostra prohibere curetis, ne a memoratis sororibus domus de Pololia Cisterciensis ordinis, | que in episcopatu vestro consistit<sup>(c)</sup> de novalibus vel de aliis terris quas propriis manibus aut su(m)ptibus excolunt vel de nutrimentis animalium decimas presumant quomodolibet extorquere. Nam si de novalibus voluissemus tantum intelligi, ubi ponimus | “de laboribus” “de novalibus” poneremus, sicut in privilegiis quorundam apponimus aliorum. Quia vero non est conveniens vel honestum ut contra instituta sedis apostolice temere veniatur, que obtinere debent inviolabilem firmitatem, | per apostolica scripta vobis precipiendo mandamus ut, si qui canonici, clerici, monachi sive laici contra privilegia sedis apostolice predictas sorores decimarum exactione gravaverint, appellatione remota, laicos excommunicationis | sententia percellatis, reliquos autem ab officio suspendatis, et tam exco(mmun)icationis quam suspensionis sententiam faciatis usque ad condignam satisfactionem inviolabiliter observari. Ad hec presentium vobis auctoritate precipiendo | mandamus quatinus si qui in sorores prescriptas manus violentas iniecerint, eos, accensis candelis, exco(mmun)icatos publice nuntietis et faciatis ab omnibus sicut exco(mmun)icatos districtius evitari, donec congrue satisfactiant | predictis sororibus et cum litteris diocesani episcopi rei veritatem continentibus apostolico se conspectui representent.

(a) Così S. (b) -a- su rasura. (c) -t finale corr. da altra lettera; segue rasura di due lettere.

(1) Nazario II, vescovo di Asti, attestato dal 1192 al 1196: cfr. F. SAVIO, *Gli antichi vescovi d'Italia dalle origini al 1300 descritti per regioni. Il Piemonte*, Torino 1899, p. 152.